

IACOBUCCI HF AEROSPACE S.p.A.
Sede legale: Strada SC ASI 1/S nn. 16-18
03013 - Ferentino (FR), Italia
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone al n. 02316240601
Codice fiscale e Partita IVA n. 02316240601
Numero REA: FR-I44268
Capitale sociale deliberato: Euro 1.865.000,00
Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 1.535.000,00

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (IL "REGOLAMENTO")
"IACOBUCCI HFA 7,25% 2015 — 2018"
CODICE ISIN IT0005092785

- 1. Ammontare Totale, Valore Nominale e descrizione delle Obbligazioni**
- (a) Il prestito obbligazionario denominato "Iacobucci HFA 7,25% 2015 — 2018" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00), è emesso, in una o più tranches, da Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (l'"**Emittente**") ed è costituito da un massimo di n. 75 (settantacinque) obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna (il "**Valore Nominale**"), rappresentate da titoli al portatore non frazionabili nel taglio unico da una obbligazione (le "**Obbligazioni**" e ciascuna 1 "**Obbligazione**").
- (b) Le Obbligazioni sono emesse al Valore Nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascuna Obbligazione, di taglio non frazionabile, e potranno essere sottoscritte e liberate ad un prezzo inferiore al loro Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il relativo obbligazionario.
- (c) Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 10 marzo 2015, redatta dal Notaio Dott.ssa Francesca Giusto, iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone in data 16 marzo 2015, come modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 2 aprile 2015.
- (d) Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.
- (e) I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di

cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

2. Sottoscrizione e Tranche

- (a) La prima tranche delle Obbligazioni di ammontare nominale complessivo pari a 6.000.000,00 (sei milioni/00) è sottoscritta da un investitore professionale. Eventuali ulteriori tranche potranno essere offerte in sottoscrizione, senza il consenso dei portatori delle tranches di Obbligazioni sino a tale momento sottoscritte, esclusivamente ad Investitori Qualificati entro il 31 dicembre 2015, fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di Euro 7.500.000,00 (setteimilionicinquecentomila/00). Per "**Investitori Qualificati**" s'intendono i soggetti di cui all'art. 100 del TUF che, in forza del duplice rinvio all'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e all'art. 26 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, come modificato, equivale alla definizione di "clienti professionali" prevista dalla direttiva 2004/39/CE (Mifid).
- (b) Le tranche delle Obbligazioni avranno tutte gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN, in modo da formare una singola serie di Obbligazioni.
- (c) Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro la data del 31 dicembre 2015, l'emissione e sottoscrizione si intenderanno comunque effettuate nella misura parziale raggiunte a tale data.

3. Restrizioni alla sottoscrizione e trasferibilità delle Obbligazioni

- (a) Le Obbligazioni potranno circolare solo tra Investitori Qualificati.
- (b) Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

4. Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

5. Emissione e Godimento

Il Prestito è emesso dalla data del 8 aprile 2015 (la "**Data di Emissione e Godimento del Prestito**").

6. Durata e Data di Scadenza

Salvo i casi di rimborso anticipato ai sensi dei successivi articoli 10 e 11, il Prestito ha una durata che decorre dalla Data di Emissione del Prestito sino al 31 dicembre 2022 (la "**Data di Scadenza del Prestito**").

7. Interessi

- (a) Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari al 7,25% (sette virgola venticinque per cento), in ragione di anno, del Valore Nominale, come di volta in volta ridotto a seguito del piano di rimborso previsto dal successivo articolo 9 (il "**Tasso di Interesse Nominale**").

- (b) In aggiunta al Tasso di Interesse Nominale, a partire dal giorno 8 aprile 2018, alle Obbligazioni si applicherà un ulteriore tasso di interesse pari al 1,25% (uno virgola venticinque per cento), in ragione di anno, del Valore Nominale, come di volta in volta ridotto a seguito del piano di rimborso previsto dal successivo articolo 9 (il **"Tasso di Interesse Aggiuntivo"**)
- (c) Il pagamento degli interessi maturati al Tasso di Interesse Nominale (gli **"Interessi Originari"**) sarà effettuato:
- (i) su base semestrale in via posticipata fino al giorno 8 aprile 2020 (*i.e.* 8 aprile e 8 ottobre di ogni anno);
 - (ii) su base trimestrale in via posticipata a partire dal 30 settembre 2020 (*i.e.* il 30 settembre, il 31 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno di ogni anno) fermo restando il diverso periodo tra il giorno 8 aprile 2020 e il giorno 29 settembre 2020;
- (ciascuna, la **"Data di Pagamento degli Interessi"**).
- (d) L'ultima Data di Pagamento degli Interessi sarà, a seconda del caso:
- (i) la Data di Scadenza del Prestito; ovvero
 - (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi articoli 10 e 11, la relativa Data di Rimborso Anticipato.
- (e) Il pagamento degli interessi maturati al Tasso di Interesse Aggiuntivo (gli **"Interessi Aggiuntivi"**) sarà effettuato in un'unica soluzione a seconda del caso:
- (i) alla Data di Scadenza del Prestito; ovvero
 - (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi articoli 10 e 11, alla relativa Data di Rimborso Anticipato.
- (f) Gli Interessi Originari e gli Interessi Aggiuntivi matureranno sino all'integrale rimborso del Valore Nominale. Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza del Prestito ai sensi del precedente articolo 6, ovvero alla Data di Rimborso Anticipato di cui ai successivi articoli 10 e 11, l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario, comprensivo degli interessi maturati e non ancora corrisposti, in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari alla somma del Tasso di Interesse Nominale e del Tasso di Interesse Aggiuntivo.
- (g) L'importo di ciascuna cedola relativa agli Interessi Originari sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse Nominale per l'importo nominale non rimborsato di ciascuna Obbligazione. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- (h) Gli Interessi Originari saranno calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interessi secondo il metodo di calcolo *Act/Act* (ICMA). Si fa riferimento alla convenzione *Following Business Day - unadjusted*.

- (i) Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo (come infra definito), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.
- (j) Il calcolo degli Interessi Aggiuntivi avverrà con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per gli Interessi Originari, salvo il loro pagamento in un'unica soluzione nella data prevista dalla precedente lettera (e). E' espressamente esclusa la capitalizzazione degli Interessi Aggiuntivi e la maturazione di qualsiasi interesse sugli Interessi Aggiuntivi di volta in volta maturati a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, salvo quanto previsto alla precedente lettera (f).
- (k) Per "**Periodo di Interessi**" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa, salvo che per l'ultimo periodo che sarà, a seconda dei casi, fino alla Data di Scadenza del Prestito o alla Data di Rimborso Anticipato), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa) immediatamente successiva, fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (convenzione *Following Business Day - unadjusted*).
- (l) Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2)* - ossia il sistema che consente, in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica - ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

8. Agente di Calcolo e Banca pagatrice

- (a) Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente (l' "**Agente di Calcolo**").
- (b) I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento.
- (c) Le funzioni di banca pagatrice saranno svolte da BNP Paribas Securities Services — Milan Branch.

9. Rimborso

- (a) Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del Valore Nominale in 10 (dieci) rate trimestrali di pari importo a partire dal 30 settembre 2020 fino alla Data di Scadenza del Prestito, in coincidenza con ciascuna Data di

Pagamento degli Interessi di cui al precedente articolo 7(c)(ii), fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 10 e 11.

10. Rimborso Anticipato Volontario del Prestito

A partire dalla Data di Pagamento degli Interessi che cade decorsi dodici mesi dall'emissione, la Società potrà rimborsare anticipatamente il Prestito, unitamente ai ratei di interessi maturati e non ancora corrisposti, in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione agli Obbligazionisti, ai sensi del successivo articolo 22(a), con preavviso di 7 Giorni Lavorativi (sette).

11. Rimborso Anticipato Obbligatorio del Prestito

- (a) Il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno, un “**Evento Rilevante**”), costituirà motivo di rimborso anticipato delle Obbligazioni che avverrà ai sensi di quanto *infra* previsto ai successivi punti (c) e (d):

(i) trasferimento, a qualsivoglia titolo, anche parziale, delle azioni dell'Emittente detenute da IDEA Capital Funds SGR S.p.A. in nome e per conto del fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati denominato “Idea Opportunity Fund I”;

(ii) trasferimento, a qualsivoglia titolo, delle azioni dell'Emittente detenute da Filacapital S.r.l. che determini la perdita del controllo della stessa sull'Emittente. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, comma 1 del Codice Civile;

(iii) trasferimento da parte del Sig. Lucio Iacobucci, in qualità di azionista di Filacapital S.r.l. (“**Sig. Iacobucci**”), a qualsivoglia titolo, delle quote di Filacapital S.r.l. detenute dallo stesso Sig. Iacobucci, che determini la perdita del controllo dello stesso su Filacapital S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, comma 1 del Codice Civile;

(iv) quotazione di una o più categorie di azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato;

(v) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, salvo che il mancato pagamento sia dovuto ad un errore tecnico rimediato entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi o che il relativo pagamento sia effettuato dall'Emittente entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal giorno in cui era dovuto;

(vi) il verificarsi dello stato di insolvenza dell'Emittente ai sensi dell'articolo 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”) ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa;

(vii) l'iscrizione al registro delle Imprese dell'avvenuta verifica di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile;

(viii) l'incremento del rapporto PFN / EBITDA (entrambi come definiti all'Allegato A al presente Regolamento del Prestito) al di sopra di 5 calcolato al 31 dicembre di ciascun anno di durata del Prestito. Al fine di verificare l'occorrenza del presente evento, l'Emittente dovrà mettere a disposizione degli Obbligazionisti entro il 31

marzo di ciascun anno di durata del Prestito una informativa, riferita al 31 dicembre dell'anno appena trascorso, relativa a tale rapporto, con le voci di cui all'Allegato A.

(ix) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione della sua attività;

(x) la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;

(xi) con riferimento ad emissioni obbligazionarie o di titoli di debito ovvero a contratti di finanziamento bancario dell'Emittente o di una sua società controllata si verifichi un mancato pagamento (trascorso l'eventuale periodo di grazia) ovvero la decadenza dal beneficio del termine, in entrambi i casi per un importo superiore per ogni evento a Euro 500.000,00 (cinquecentomila);

(xii) la mancata certificazione, da parte della società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente, dei documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio;

(xiii) il mancato rispetto, da parte dell'Emittente, degli impegni di cui al successivo articolo 13.

- (b) L'Emittente dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal suo verificarsi, a Wiener Borse, a Monte Titoli e agli Obbligazionisti, mediante le modalità previste ai sensi del successivo articolo 22(a), il verificarsi di un Evento Rilevante.
- (c) Nel caso di occorrenza di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno diritto di richiedere il rimborso anticipato, assumendo una Delibera di Rimborso Anticipato ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 12.
- (d) Il rimborso anticipato di cui al presente articolo avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla data di rimborso anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

12. Procedura di delibera relativa ad un Evento Rilevante

- (a) L'Assemblea degli Obbligazionisti convocata in merito al rimborso anticipato del Prestito avrà il diritto di deliberare:
 - (i) l'invio all'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato (come di seguito definita) secondo i termini previsti nel successivo paragrafo (d) (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**");
 - (ii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero
 - (iii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni condizionatamente all'accettazione da parte dell'Emittente di specifiche modifiche al Regolamento del Prestito.
- (b) La Delibera di Rimborso Anticipato di cui al precedente punto (a)(i) potrà essere assunta dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo quanto previsto all'articolo 18.

- (c) In seguito alla Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di esercitare il proprio diritto ai sensi del precedente articolo 11(c) e richiedere all'Emittente, tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), il rimborso anticipato delle Obbligazioni. La richiesta di rimborso anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") dovrà (i) essere formulata per iscritto ed inviata all'Emittente mediante raccomandata a/r ricevuta dalla Società almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato e (ii) contenere (a) l'indicazione specifica e motivata dell'Evento Rilevante costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (b) l'indicazione della data di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**").
- (d) L'Emittente dovrà comunicare entro il termine di 2 (due) Giorni Lavorativi a Wiener Borse a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti, ai sensi del successivo articolo 22(a), l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.
- (e) A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.
- (f) Qualora il Rappresentante Comune non sia stato nominato, la Richiesta di Rimborso Anticipato potrà pervenire, sempre e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, da uno o più Obbligazionisti.

13. **Obblighi dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna:

(i) a non concedere, e a far sì che le sue società controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile (le "**Società Controllate**") non concedano, pigni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni a favore di ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di sue Società Controllate di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (i "**Gravami**"), salvo che i medesimi Gravami nel medesimo grado siano concessi anche a favore del Prestito e fatte salve le Garanzie (come *infra* definite) ai sensi del presente Regolamento e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute:

- (a) gli eventuali Gravami esistenti alla data di emissione del Prestito;
- (b) i Gravami previsti per legge.

(ii) a non effettuare Investimenti *Capex* (come definiti all'Allegato A al presente Regolamento del Prestito) per un ammontare complessivo superiore ad Euro 3 (tre) milioni annui.

14. **Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Status delle Obbligazioni

- (a) Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti chirografari della Società e saranno garantite ai sensi del successivo articolo 16.
- (b) Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società.

16. Garanzie sulle Obbligazioni

- (a) Al fine di garantire, congiuntamente, per il loro intero valore e senza vincolo di previa escussione dell'Emittente o di alcun eventuale terzo garante (abbia quest'ultimo rilasciato una garanzia reale o personale), tutti i crediti (ivi inclusi crediti derivanti da ogni possibile azione revocatoria dei pagamenti effettuati dall'Emittente) vantati dagli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento (anche nell'ipotesi di una successione dal lato passivo, a qualsiasi titolo, di uno qualsiasi di tali rapporti obbligatori, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, successioni intervenute per effetto di accoli, espromissioni, fusioni e/o scissioni), sono costituite le seguenti garanzie:

(i) pegno sulle azioni della società di diritto tedesco Iacobucci Modular Galley Systems GmbH, società controllata dall'Emittente con sede in Elchingen (Neu Ulm), registrata al Companies Registry of Nemmingen al numero 12330 (il "**Pegno su Azioni**"). Il suddetto Pegno su Azioni è stato costituito a favore degli Obbligazionisti per ogni importo dovuto ai sensi del presente Regolamento del Prestito; e

(ii) pegno sul credito da finanziamento soci vantato dall'Emittente nei confronti di Modular Galley System GmbH, di importo nominale pari ad Euro 3.569.857,00 (tremilionicinquecentosessantanovemilaottocentociquantasette) al 31 settembre 2017 (il "**Pegno su Credito**") e, congiuntamente al Pegno su Azioni, le "**Garanzie**"). Il suddetto Pegno su Credito sarà proporzionalmente ridotto ad ogni pagamento effettuato ai sensi dell'art. 9.

- (b) Quale *security agent* delle Garanzie in relazione a qualsivoglia escussione o esecuzione delle Garanzie potrà essere designato un rappresentante degli obbligazionisti (ivi incluso il Rappresentante Comune), ai sensi dell'articolo 2414-bis del Codice Civile.

17. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

18. Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune

- (a) Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.
- (b) L'assemblea degli Obbligazionisti delibera, in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 12:
 - (i) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il **"Rappresentante Comune"**), fermo restando quanto infra precisato;
 - (ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
 - (iii) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
 - (iv) sull'escussione delle Garanzie e la rinuncia alle stesse; e
 - (v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
- (c) L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.
- (d) Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni, con l'eccezione delle norme in ordine al luogo ed alla convocazione delle stesse, per le quali si applicano le norme previste in materia dallo statuto sociale vigente della società emittente. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Quando le Obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.
- (e) La Delibera di Rimborso Anticipato ai sensi del precedente articolo 12 verrà assunta dall'Assemblea degli Obbligazionisti con i quorum previsti dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni.
- (f) Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.
- (g) Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, all'escussione delle Garanzie previste nel presente Regolamento, ove autorizzato dall'assemblea degli Obbligazionisti, e a tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche

nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente.

19. Regime fiscale

- (a) Sono a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute ai sensi di legge, nella relativa giurisdizione di residenza o stabilimento, sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.
- (b) Subordinatamente all'avvenuta ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Third Market gestito da WienerBorse, gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione alle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

20. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse siano loro prontamente comunicate secondo le modalità previste dal regolamento del Third Market gestito da Wiener Borse..

21. Ammissione alla negoziazione

- (a) L'Emittente ha presentato presso Wiener Borse la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Third Market gestito da Wiener Borse, fermo restando che la quotazione delle Obbligazioni avverrà contestualmente alla loro ammissione.

22. Varie

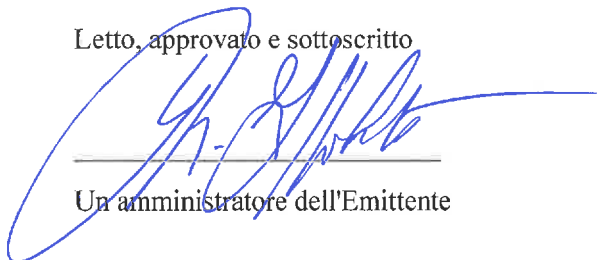
- (a) Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli, qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, e tramite pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.ihfelectronics.com ovvero con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni nonché dal regolamento del Third Market gestito da Wiener Borse.
- (b) Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede legale dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.
- (c) I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

23. Legge applicabile e foro competente

- (a) Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

- (b) Per qualsiasi controversia relativa al Prestito, ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Un amministratore dell'Emittente

Allegato A

Di seguito si riporta la definizione di “**Debito**” consolidato di Iacobucci HF Aerospace SpA, ai fini dell’Articolo 11, lettera (a)(viii) del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Indica l’importo risultante dalla seguente sommatoria:

(+) la somma algebrica delle poste attive che, ai sensi dell’art. 2424 c.c., debbono essere iscritte alle seguenti voci dell’attivo dello stato patrimoniale:

- “Attività che non costituiscono immobilizzazioni”, per la parte immediatamente liquidabile (c.d. “cash equivalent”, vale a dire titoli di società quotate, BTP, CCT, BOT, etc.)
- “Disponibilità liquide”

(+) l’importo (eventuale) nominale cumulato dei crediti non scaduti ceduti “pro soluto” a factor e/o altri istituti finanziari ricavabile sulla base degli estratti conto e/o situazioni contabili riconciliate

(-) la somma algebrica delle poste passive che, ai sensi dell’art. 2424 c.c., devono essere iscritte alle seguenti voci del passivo dello stato patrimoniale:

- “Obbligazioni”
- “Obbligazioni Convertibili”
- “Debiti verso soci per finanziamenti non subordinati e non postergati”
- “Debiti verso banche”
- “Debiti verso altri finanziatori”

(-) Debiti verso erario e debiti verso istituti di previdenza qualora tali importi siano stati oggetto di rateizzazione, dilazione, o a qualsiasi altro titolo siano stati oggetto di negoziazione nel quantum e nel loro pagamento nel tempo

(-) Debiti verso fornitori, qualora tali debiti risultassero scaduti da più di 90 giorni

(-) Qualsiasi altra obbligazione che abbia natura finanziaria

(-) Qualsiasi altro debito nei confronti di terzi il cui pagamento sia stato dilazionato per più di 90 giorni

A mero titolo esemplificativo, si riporta l’indebitamento netto al 31/12/2014 riportato nel piano industriale della società:

Valori in €'000 31/12/2014

Cassa e disponibilità liquide	- 696
Debiti verso banche a breve termine	3.427
Debiti finanziari a medio lungo termine, di cui:	10.096
Debiti verso erario	1.406
Debiti verso istituti di previdenza	2.525
Debiti verso obbligazionisti	4.995
Debiti verso banche a medio lungo termine	1.170
Debiti verso fornitori scaduti oltre 60 gg	3.228
TOTALE Indebitamento Netto	16.055

Di seguito si riporta la definizione di “**EBITDA**” per tutte le società del gruppo, incluse Iacobucci HF Aerospace SpA e Modular Galley System AG ai fini dell’Articolo 11, lettera (a)(viii) del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Sarà calcolato sulla base del bilancio della Società redatto secondo i principi contabili nazionali, in base alla sommatoria delle seguenti voci di bilancio:

- (+) valore della produzione di cui alla lettera A) dell’art. 2425 c.c.
- (-) costi della produzione di cui alla lettera B) dell’art. 2425 c.c.
- (+) ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali, con espressa esclusione dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti

Normalizzazioni dell’EBITDA

L’EBITDA come sopra determinato dovrà essere “normalizzato” affinché esso non risulti influenzato, in linea generale, da alcun evento o fenomeno straordinario e/o non ricorrente indipendentemente dalla rappresentazione, all’interno o meno, del valore o dei costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c., del bilancio della Società.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno considerarsi le seguenti “normalizzazioni”:

- l’inclusione nell’EBITDA del costo relativo ai canoni di leasing finanziario, ove non già ricompreso tra i costi della produzione;
- l’inclusione nell’EBITDA di quei costi che siano stati capitalizzati e che non soddisfino tuttavia ai fini della capitalizzazione i requisiti previsti dai principi contabili adottati per la redazione del bilancio;
- l’inclusione nell’EBITDA di eventuali costi e ricavi ordinari o ricorrenti, incluse le sopravvenienze attive e passive e le insussistenze attive e passive, ove non già ricompresi nel valore o nei costi della produzione;

- l'esclusione dall'EBITDA di eventuali costi e ricavi straordinari e/o non ricorrenti, incluse le sopravvenienze attive e passive e le insussistenze attive e passive, eventualmente ricompresi nel valore o nei costi della produzione;
- l'esclusione di plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di immobilizzazioni eventualmente ricompresi nei ricavi e nei costi della produzione;
- l'esclusione dall'EBITDA degli effetti puramente contabili derivanti da cambiamenti nelle norme o nei principi contabili adottati per la formazione del bilancio in modo da garantire la continuità di trattamento contabile nei periodi di riferimento;
- l'inclusione nell'EBITDA di commissioni e spese bancarie eventualmente riclassificate tra gli oneri finanziari (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: spese di tenuta conto, spese per l'esecuzione di bonifici, commissioni su carte di credito, commissioni conseguenti alla presentazione di effetti o all'ottenimento di affidamenti, etc.).

Di seguito si riporta la definizione di “**INVESTIMENTI CAPEX**” per tutte le società del gruppo, incluse Iacobucci HF Aerospace SpA e Modular Galley System AG ai fini dell'Articolo 13(ii) del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Per CAPEX (Capital Expenditures) si intendono tutti gli investimenti netti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie come da art. 2425 c.c.